

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE *Il Calderone*

### **Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata**

Ai sensi delle L. 383/2000 e L.R. 23/2005, è costituita una Associazione culturale di promozione sociale che assume il nome di "Il Calderone", con sede in S. Antioco.

L'Associazione potrà trasferire la propria sede con semplice delibera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, autonomo, pluralista, apartitico e democratico.

Non persegue finalità di lucro, ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Vigè l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste.

L'Associazione aderisce all'ARCI e all'UCCA - di cui condivide finalità e programma d'azione - ed alle sue articolazioni territoriali, e ne assume la tessera nazionale quale tessera sociale.

La sua durata è illimitata.

### **Art. 2 - Scopi e attività**

Lo scopo principale dell'Associazione è lo studio, la ricerca e la promozione dello spettacolo e delle sue discipline in tutti i settori, in primis per la crescita culturale e civile dei propri associati, in tal modo promuovendo la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita culturale, sociale e politica.

Sono campi specifici di attività dell'Associazione: il teatro, la musica, il cinema, tutte le attività artistiche e culturali, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, artistici ed ambientali, comprese le attività turistiche connesse, la promozione delle tecnologie multimediali, la promozione e la realizzazione di attività formative in tutti i campi d'intervento dell'Associazione.

Sono comunque potenziali settori di intervento dell'Associazione tutti i campi nei quali possa dispiegarsi una battaglia civile contro ogni forma di intolleranza, di ignoranza, di violenza, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di esclusione.

In particolare costituiscono compiti dell'Associazione:

- a) Promuovere, produrre, allestire, rappresentare e riprodurre spettacoli in ogni sua forma e modalità, nonché tutte le attività connesse comprese le attività formative e di aggiornamento rivolte alle varie figure professionali del settore.
- b) Realizzare tutte le iniziative tese alla sensibilizzazione della collettività sulle molteplici tematiche legate al mondo dello spettacolo.
- c) Essere protagonisti di lotta e di iniziativa per la crescita democratica del Paese e per l'affermazione culturale, politica e sociale dei lavoratori e dei cittadini, attraverso una effettiva pluralità di partecipazione alle decisioni.
- d) Promuovere l'obiettivo di garantire a tutti gli esseri viventi un futuro sostenibile basato sulla qualità sociale e ambientale, per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente, la tutela dello Stato Laico, dei diritti e della convivenza civile, la sovranità alimentare, per l'allargamento dei diritti di cittadinanza, per la cultura della legalità, per la pace e la non violenza.
- e) Promuovere e gestire attività ed iniziative a carattere politico, ambientale, culturale, sociale, sportivo, educativo, di formazione professionale e formazione permanente, informatiche, telematiche e multimediali, ricreative, artistiche e turistiche.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- 1) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Comuni e Province ed altri Enti Pubblici e/o privati per gestire strutture sociali, culturali e ricreative.
- 2) Promuovere, realizzare, gestire corsi e laboratori, ricerche, studi, attività di consulenza, convegni e dibattiti, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, nonché manifestazioni e pubblicazioni attinenti o collaterali agli scopi sociali.
- 3) Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni.
- 4) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

- 5) Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nonché attivare affiliazioni ad Enti e/o Organizzazioni che si propongano di perseguire scopi coerenti con quelli previsti dal presente Statuto.

### **Art. 3 - Soci**

Il numero di soci è illimitato.

All'Associazione possono aderire tutte le cittadine e i cittadini che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente Statuto, senza distinzione di genere, di ceto, di etnia, di orientamento sessuale, di credo o non credo religioso.

Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché il godimento dei diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea potrà conferire il titolo di Socio Onorario a personalità o Enti pubblici e/o privati, previa loro espressa accettazione, che si siano particolarmente distinti con opere e azioni a sostegno e beneficio dell'Associazione e dei suoi associati, e/o che godano di riconosciuta fama e prestigio nei campi d'attività dell'Associazione. Il Socio Onorario è esentato dal versamento della quota sociale, non ha il diritto di voto né può essere eletto alle cariche sociali.

### **Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- 1) indicare le proprie generalità complete di codice fiscale, residenza ed eventuali recapiti, nonché l'attività professionale svolta;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario e motivato del Consiglio Direttivo, la qualifica di socio diverrà effettiva e, dopo che l'aspirante socio avrà versato la quota associativa, verrà annotato nel libro dei soci e verrà consegnata la relativa tessera.

Nel caso in cui la richiesta venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Non è prevista la figura di socio temporaneo.

La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso.

Con decisione adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) quando non ottemperino al presente Statuto o alle deliberazioni degli organi dell'associazione;
- c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;
- d) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nel primo Consiglio Direttivo utile.

### **Art. 5 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- 2) dai contributi annuali straordinari degli associati;
- 3) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 4) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- 5) da contributi di enti pubblici ed altre persone giuridiche;

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano

imposti dalla legge o dalla forma economica scelta dall'Associazione per finanziare le attività istituzionali.

#### **Art. 6 - Rendiconto economico finanziario**

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, che comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale, anche attraverso separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

#### **Art. 7 - Organi dell'associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori
- e) il Collegio dei Garanti.

#### **Art. 8 - L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci; può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/5 della base sociale; in quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all'anno e adempie ai seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge all'occorrenza il Consiglio Direttivo, ed eventualmente il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Garanti;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'amministrazione ordinaria;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- approva annualmente un rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e una nota economica di previsione per l'anno in corso;
- determina la quota sociale annuale;
- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria adempie ai seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso esposto presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima della data fissata e inviate ai soci almeno 5 giorni prima, anche via e-mail e/o sms.

L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata, e con avviso esposto presso la sede dell'associazione sempre almeno 10 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è ordinariamente presieduta dal Presidente o da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nel

caso di scioglimento dell'Associazione, per cui si richiede la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole di almeno il 70% dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. Per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'Assemblea e dal verbalizzante. Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'associazione.

#### **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 Consiglieri eletti fra i soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

##### **Il Consiglio:**

1) Elegge al suo interno il Presidente, ed eventualmente il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

2) Fissa, se del caso, le responsabilità di settore degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti (se esistono), che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari, e dopo tale soglia il Consiglio decade.

Ove si dimettano oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 15 giorni lavorativi.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, a turno da uno dei consiglieri. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio direttivo deve:

- redigere i programmi delle attività previste dal presente Statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- redigere il rendiconto economico e finanziario e la nota di previsione economica;
- formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.
- provvedere all'ordinaria amministrazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Le convocazioni del Consiglio devono essere effettuate con avviso scritto affisso in bacheca e con avviso da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione ad ogni consigliere, anche mediante e-mail e/o sms; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

#### **Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, ed eventualmente l'Assemblea.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione ed ha la firma sociale; cura i rapporti con i soggetti esterni, sottoscrive convenzioni, documenti e patti a nome dell'Associazione con Enti pubblici e privati, altre associazioni, forze politiche, organismi, sindacati, cooperazione, in sintonia con gli indirizzi definiti dall'Assemblea.

Nel caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, a turno da uno dei consiglieri.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

**Art. 11 - Il Collegio dei Sindaci Revisori**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci anche tra i non soci e dura in carica 3 anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno il Presidente del Collegio, e ha il compito di controllare e verificare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Partecipa senza diritto di voto e relaziona al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Su convocazione del Presidente si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno (con cadenza quadrimestrale), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno qualunque dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

**Art. 12 - Il Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci stessi, dura in carica 3 anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Garanti, che elegge al suo interno il Presidente del Collegio, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea. Il Collegio svolge, inoltre, funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

**Art. 13 - Modifiche statutarie**

Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere obbligatoriamente sottoposte all'Assemblea straordinaria quando siano state presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei soci. Le proposte ammesse vanno inviate a tutti i soci almeno 10 giorni prima dell'assemblea. Per le modifiche dello Statuto si richiede il voto favorevole di almeno il 70% dei presenti.

**Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

**Art. 15 - Rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma di Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazionismo.

*[Handwritten signature]*

13 MAR. 2015

leg. prop. is	
potecaria	
Catastale	
Boi	
N.V.I.M.	
P.A.I.	

*[Handwritten signature]*

Registrato a Iglesias il \_\_\_\_\_

al N. 383 Med. 3 Ved. \_\_\_\_\_

ed esatto *[Handwritten signature]*

**II DIRETTORE**

Ufficio Provinciale di Iglesias

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: Agenzia Provinciale di Registrazione di Iglesias]*

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDICI/00

00028504 000098AB WOZAP001  
00010474 13/03/2015 10:44:06  
4578-00088 E1988929C54607A2  
IDENTIFICATIVO : 01130833675778

0 1 13 083367 577 8



*[Faint, illegible text from the reverse side of the document, visible through the paper.]*